

Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE N. 160/2019.

L'anno duemilaventuno addì venti del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in videoconferenza mediante programma Gotomeeting i componenti di questo Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
 GIOVANOLA PAOLO - Presidente DEMARTINI IVAN - Consigliere GNUVA LUCA - Consigliere COTTINI FLAVIA - Consigliere FERRARIS PIETRO - Consigliere 	Sì Sì Sì Sì
6. FORTIS ANDREA - Consigliere7. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere8. IELMOLI SARA - Consigliere	Sì Sì Sì
9. MONTANARI WALTER - Consigliere 10. PODICO FULVIA - Consigliere	Sì Sì
Totale Presenti: Totale Assenti:	10 0

Assiste in collegamento il Segretario Generale, Dr. Giovanni Boggi.

L'identità personale dei componenti del Consiglio Comunale, collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario Generale, compresa la votazione, secondo le modalità previste dal decreto del Sindaco n. 4 del 28 aprile 2020.

Il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, invita i membri intervenuti a deliberare in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUALE

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RICHIAMATO l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.01.2021 con cui è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 23.03.2021 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune:
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

RITENUTO quindi necessario istituire il nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1 gennaio 2021 e approvarne il Regolamento.

DATO ATTO che le tariffe saranno definite da apposito provvedimento di competenza della Giunta Comunale.

VISTO il regolamento predisposto composto da n. 48 articoli e ritenuto di procedere all'approvazione.

Dopo breve relazione del Segretario, interviene il Sindaco proponendo, per le occupazioni temporanee del suolo pubblico per i lavori di ristrutturazione agli edifici e solo per il centro storico, così come delimitato dall'art. 29 comma 1 lettera w, l'esenzione al pagamento limitatamente per i primi 60 giorni.

Il Sindaco comunica che il Consiglio può decidere per la sospensione del pagamento per 60 giorni, 90 giorni o sino a termine dei lavori.

- Il Consigliere lelmoli chiede al segretario da chi puo' essere stabilito il limite temporale.
- Il Segretario risponde che è di competenza del Consiglio stabilire il periodo di esenzione.

Il Sindaco afferma che il recupero dei tetti in piode nel centro storico ha costi elevati e pertanto l'esenzione è un piccolo incentivo per favorire il recupero dei tetti in piode tradizionali.

Il Consigliere Fortis propone l'esenzione a 60 giorni estensibili a 90 giorni, previo apposita giustificazione e relativa a motivi imprevisti e imprevedibili

Il Sindaco riconferma quindi l'esenzione per 60 giorni.

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere celermente all'applicazione del regolamento oggetto del presente atto.

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da n. 48 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.
- 3) DI STABILIRE che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021, sulla base di quanto stabilito dall'art. 106 D.L. 34/2020.
- 4) DI DARE ATTO che il suddetto Canone sostituisce le seguenti entrate: la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che tutte le norme regolamentari di tali entrate sono abrogate con l'entrata in vigore del nuovo Canone.
- 5) DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, come segue:

Presenti n. 10 Favorevoli n. 10

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 IV comma, del D.lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to : GIOVANOLA PAOLO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dr. Giovanni Boggi

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

	U I	<u> </u>	
Parere	Esito	II Responsabile	Firma
Serv.Finanziario	Favorevole	F.to: Giovanola	
Parere di Regolarità		Paolo	
Contabile			
Responsabile del	Favorevole	F.to: Giovanola	
Servizio - Parere di		Paolo	
Regolarità Tecnica		33313	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 30/06/2021 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 30/06/2021 15/07/2021 ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, lì 30/06/2021

Il Segretario Comunale F.toDr. Giovanni Boggi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente La presente pubblicazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 20-apr-2021.

	Il Segretario Comunale F.to: Dr. Giovanni Boggi
E' copia conforme all'originale, in carta sempli	ce, per uso amministrativo.
Lì,	II Segretario Comunale Dr. Giovanni Boggi